



LEGALITA' E PROFESSIONE VETERINARIA

Dr. Guido Rispoli,
Procuratore della Repubblica
Bolzano, Italia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guido Rispoli', written over the printed name.



PROFESSIONE A CARATTERE INTELLETTUALE

Caratteristiche della prestazione intellettuale:

1. Prevalenza del dato intellettuale sull'attività materiale o manuale.
 2. Autonomia e discrezionalità (diversamente dall'ausiliario che si trova in posizione di subordinazione).
- ✓ Anche se deve rilevarsi che sempre più il Legislatore tende ad attribuire al medico veterinario l'effettuazione di prestazioni (ad es: l'apposizione di marcatura di identificazione degli animali) che non si distinguono per il profilo "intellettuale"
Tendenza che a mio giudizio va avversata con decisione per evitare che la professione del veterinario possa perdere il prestigio proprio della professione intellettuale



INVADENZA DELLA LEGISLAZIONE

- ✓ Proliferano le norme di vario livello (leggi, regolamenti, decreti, circolari, ecc.) e derivazione (nazionale e comunitaria) che disciplinano tutti i settori della professione del medico veterinario, sia pubblico che privato.

- ✓ Con due conseguenze fondamentali:
 1. dubbi interpretativi sempre maggiori, spesso legati a tecniche legislative approssimative ed a dettati normativi non tra loro in armonia, se non addirittura tra loro contrastanti;
 2. aumento esponenziale delle fonti di responsabilità dei medici veterinari di origine normativa



RAGIONI DELLA INVADENZA LEGISLATIVA

- ✓ In linea di massima l'invadenza legislativa ha due ragioni:
 1. La reputata rilevanza pubblica del settore oggetto d'intervento legislativo (la salute dei pazienti e la salute pubblica);
 2. La considerazione che l'omessa regolamentazione del settore oggetto d'intervento possa consentire condotte dannose per la collettività.
- ✓ Di qui la conclusione che l'esercizio della professione veterinaria viene considerata dal Legislatore di rilevante interesse pubblico, ma al contempo bisognevole di regolamentazione.

La domanda che la categoria dei veterinari si deve a mio giudizio porre è se non abbia in qualche modo contribuito a questa invadenza legislativa evidenziando nel tempo fastidio ovvero insofferenza all'introduzione ed al rispetto di “regole”?



TIPI DI RESPONSABILITA' DELLA PROFESSIONE VETERINARIA

1. CIVILE
2. AMMINISTRATIVA
3. PENALE
4. ERARIALE

✓ Responsabilità che non sono tra loro alternative, ma che si possono cumulare, a seconda dei casi, in tutto ovvero anche solo in parte.



RESPONSABILITA' CIVILE

RESPONSABILITA' DERIVANTE DAL RAPPORTO DI CURA (ipotesi tipica per eccellenza)

Responsabilità contrattuale

Si ha nel caso di errore nella diagnosi ovvero nella terapia. La controparte deve fornire la prova solo dell'inadempimento e del conseguente danno patrimoniale, mentre è onere del veterinario provare che l'inadempimento non sia ascrivibile a sua colpa.

Responsabilità extracontrattuale

Si ha nel caso di violazione di un diritto soggettivo di un terzo non derivante da un inadempimento contrattuale (es: reazione violenta prevedibile dell'animale durante un intervento che provochi danno al proprietario). Il terzo deve fornire la prova della lesione del diritto, del conseguente danno patrimoniale e della colpa del veterinario.



RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

- ✓ Si ha nel caso di violazione di doveri amministrativi nei confronti della Pubblica Amministrazione.
- ✓ La conseguenza è l'applicazione di sanzioni amministrative.
- ✓ In linea di massima è configurabile solo nei confronti del veterinario pubblico che quale impiegato pubblico esercita una funzione amministrativa.
- ✓ Può trovare però anche applicazione nei confronti del veterinario libero professionista quando operi per conto della Pubblica Amministrazione (es: veterinario privato convenzionato)



RESPONSABILITA' PENALE

- ✓ Si ha nel caso di commissione di illeciti di natura penale.
- ✓ Alcuni reati sono ipotizzabili solo nei confronti del veterinario pubblico in quanto richiedono la qualifica di “pubblico ufficiale” o di “incaricato di pubblico servizio” che dalla legge viene ricollegata all’esercizio di una “pubblica funzione amministrativa” ovvero di un “pubblico servizio”: abuso d’ufficio (323 c.p.) - rifiuto o omissione di atti d’ufficio (328 c.p.) - peculato (314 c.p.) - concussione, corruzione (317 – 321 c.p.).
- ✓ Altri reati sono, invece, ipotizzabili nei confronti di qualsiasi veterinario, quindi anche del veterinario libero professionista (es: quelli D. Lgs. n. 22/1997, cd. Decreto Ronchi, in tema di smaltimento di rifiuti provenienti da strutture veterinarie).



RESPONSABILITA' ERARIALE

- ✓ Si ha quando con la propria condotta il veterinario provoca un danno di natura erariale.
- ✓ Configurabile rispetto al veterinario pubblico, ma anche rispetto al veterinario privato convenzionato con la Pubblica Amministrazione.
- ✓ La giurisdizione è della Corte dei Conti.



SETTORI DI RESPONSABILITA'

1. Responsabilità nella prescrizione farmaceutica
2. Responsabilità nella vigilanza veterinaria permanente
3. Responsabilità nello smaltimento dei rifiuti nelle strutture veterinarie
4. Responsabilità professionale nella pubblicità sanitaria



RESPONSABILITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA

- ✓ Concepibile solo nei confronti dei Medici Veterinari dipendenti da pubbliche amministrazioni (ministeriali e S.S.N.)



VETERINARI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

- ✓ Sono ufficiali di polizia giudiziaria a competenza speciale: “nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni” (art. 57 comma 3 c.p.p.) i medici veterinari ai quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria.
- ✓ Ad esempio sono ufficiali di polizia giudiziaria i medici veterinari chiamati a svolgere funzioni ispettive e di controllo, per la tutela della pubblica salute, sulla produzione ed il commercio delle sostanze destinate all'alimentazione (art. 3 legge n. 283/1962).
- ✓ Funzioni di polizia giudiziaria solo:
 1. nei limiti del servizio;
 2. secondo le rispettive attribuzioni;
 3. attribuzioni individuate da leggi e regolamenti.



✓ Conseguenze del ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria:

1. Funzioni individuate dall'art. 55 c.p.p.:

- prendere, anche di propria iniziativa, notizia dei reati;
- impedire che vengano portati ad ulteriori conseguenze;
- ricercarne gli autori;
- compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova;
- raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale;
- svolgere ogni indagine ed attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.

2. Obbligo di riferire senza ritardo la notizia di reato secondo le regole dettate dall'art. 347 c.p.p.

3. Obbligo di procedere anche d'iniziativa a sequestro probatorio (corpo di reato o cose pertinenti al reato) ovvero a sequestro preventivo (se la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato può aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati).

4. In caso di omissione o ritardo della denuncia si rendono responsabili del reato di omessa denuncia di reato di cui all'art. 361 comma 2 c.p. punito con la reclusione fino



VETERINARI PUBBLICI UFFICIALI O INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

- ✓ I Medici Veterinari, comunque, quando nell'esercizio della professione svolgono una “pubblica funzione amministrativa” o un “pubblico servizio” sono pubblici ufficiali ovvero incaricati di un pubblico servizio.
- ✓ Se “nell'esercizio o a causa delle loro funzioni hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio devono farne, senza ritardo, denuncia per iscritto al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria” (art. 331 c.p.p.)
- ✓ In caso di omissione o ritardo si rendono responsabili del reato di omessa denuncia di reato, punito, per i pubblici ufficiali, con la multa da 30 € a 516 € (art. 361 comma 1 c.p.) e, per gli incaricati di pubblico servizio, con la multa fino a 103 € (art. 362 c.p.).



VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI

- ✓ Agli effetti della legge penale i privati che esercitano una professione sanitaria sono considerati “persone che esercitano un servizio di pubblica necessità” (art. 359 comma 1 nr. 1) c.p.).
- ✓ Se nell’esercizio della professione sanitaria prestano la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio hanno l’obbligo di riferirlo all’Autorità Giudiziaria o a quella di Polizia. In caso di omissione o di ritardo rispondono del reato di omissione di referto (art. 365 c.p.) punito con la multa fino a 516 €



CONCLUSIONE

- ✓ Le molte norme che disciplinano le varie attività della professione veterinaria denotano l'alta rilevanza pubblica della stessa.
- ✓ In particolare, tutte le norme che attribuiscono compiti di polizia giudiziaria ovvero comunque obblighi di denuncia ovvero referto a carico dei veterinari evidenziano come il Legislatore attribuisca alla professione veterinaria un prestigio pubblicistico ed un ruolo sociale di tutto rilievo.
- ✓ Spetta alla categoria dei medici veterinari valorizzare queste importanti attribuzioni di natura pubblica e non considerarle alla stregua di fastidiosi incombeni burocratici, a meno di voler smarrire la propria vera alta identità professionale.